

nr. 1187/2011 R.G.

TRIBUNALE DI MACERATA

il Giudice, a scioglimento della riserva assunta,

pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da L. S. nel confronti di E. volto ad ottenere la immediata riattivazione dell'utenza domestica di gas naturale per uso promiscuo al medesimo intestata, interrotta per mancato pagamento della fattura n. 20080511 relativa al periodo febbraio - maggio 2008 (per Euro 10.424,16) e della fattura n. M100153498 (per Euro 6.190,63) con scadenza al 2.4.2010, che recano a suo dire importi esorbitanti rispetto a quelli normalmente fatturati ed ai consumi stimati, evidentemente frutto di un errato conteggio da parte del somministrante, che pretende il versamento in unica soluzione e senza possibilità di rateizzazione;

Il CASO it  
rilevato, in via preliminare, che scopo obiettivo della misura cautelare anticipatoria è quello di assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza di merito - sempre che oltre al *fumus* si ravvisi il fondato timore di un pregiudizio imminente ed irreparabile per il diritto azionato nelle more della tutela ordinaria - sicché deve sussistere una stretta relazione tra gli effetti della futura decisione di merito ed il contenuto del provvedimento d'urgenza, anche a seguito della riforma introdotta con il D.L. n. 35/2005 convertito con modificazioni nella L. n. 80/2005, per cui la strumentalità è solo attenuata, persistendo quindi la necessità, anche rispetto a provvedimenti cautelari di natura totalmente anticipatoria, di un'esatta indicazione della domanda di merito in quanto funzionale alla verifica del *fumus*, che va parametrato alla situazione soggettiva che il ricorrente si attribuisce ed alle modalità con cui intende tutelarla;

considerato che, pur a voler prospettare - benché non chiaramente indicata - un'azione di accertamento in ordine alla sussistenza del diritto ad ottenere il ripristino della fornitura, oltre che di condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, la stessa non risulta volta alla riparazione in forma specifica, intesa quale ripristino della situazione preesistente, il che induce ad escludere il carattere strumentale, rispetto al diritto cautelando, della misura richiesta (volta al ripristino immediato della regolare erogazione del servizio), che deve sempre commisurarsi all'ipotetico provvedimento definitivo, cui in tal caso non appare funzionale, in quanto non ne anticipa in alcun modo gli effetti,

rilevato a fortiori che, pur essendo in astratto ravvisabile la privazione di un servizio essenziale nell'ipotesi di interruzione della fornitura di gas naturale ad uso domestico, non può ritenersi contraria a buona fede ai sensi degli artt. 1460 e 1565 c.c., anche in relazione a specifica clausola contrattuale, la sospensione della fornitura nella specie operata a fronte dell'inadempienza - peraltro non contestata - del ricorrente, che ha sottoscritto il contratto per la fornitura di gas "uso cottura" e non ha proceduto alla rettifica di tale dichiarazione nel corso del rapporto, pur avendo fatto un uso promiscuo della fornitura stessa, ed ha omesso il pagamento delle fatture per l'importo di Euro 16.650,03 che, all'esito delle verifiche tecniche effettuate sul misuratore di gas, è risultato effettivamente rispondente ai consumi ed alle somme fatturate;

ritenuto, infine, che il pregiudizio lamentato ha carattere essenzialmente pecuniario, ben potendo il ricorrente attingere a sistemi alternativi (es. bombole di gas), per quanto più onerosi, per ottenere i medesimi servizi di cui alla tipologia contrattuale in oggetto (fornitura di gas "uso cottura"), sicché appare strettamente connesso alla insufficienza di una semplice futura riparazione pecuniaria del danno, requisito indispensabile al fine di ottenere un provvedimento cautelare d'urgenza e che, tuttavia, difetta nel caso di specie, in quanto l'utente può ottenere in via contrattuale la riattivazione del servizio sanando la morosità e, comunque, il risarcimento del danno pretesamente subito, anche in considerazione della oggettiva possibilità di recupero della somma richiesta, sicché non si ravvisa il *periculum in mora*;

ritenuto, in ogni caso, che la peculiarità della vicenda e la natura degli interessi in gioco suggeriscano di compensare le spese di lite per ragioni di equità;

visti gli artt. 669septies e 700 c.p.c.

p.q.m.

respinge ricorso e, per l'effetto, revoca il provvedimento reso in data 14/08/2011;

spese compensate.

**CASO.it**

Si comunichi.

Macerata, li 27.8.2011.

Il Giudice  
(dott.ssa Marta D'Eramo)

29/08/2011  
*[Signature]*